

STATUTO

*“ Associazione Nazionale degli Istruttori di Security nel Trasporto Aereo ”
in breve A.N.I.S.T.A.*

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. E' costituita, a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata "Associazione Nazionale degli Istruttori e Formatori di Security nel Trasporto Aereo", in breve A.N.I.S.T.A.

L'associazione ha sede in Roma, in Via della Scafa, 158-00054 FIUMICINO-RM-

- L'A.N.I.S.T.A. può costituire Comitati Territoriali ed Uffici di Rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2. L'Associazione, che è apolitica e non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente scopi di carattere sociale e di sviluppo professionale. Essa si propone di contribuire al continuo miglioramento della " Security" nel trasporto aereo, ed in particolare nello studio e nell'attivazione di nuovi programmi e procedure nel settore della formazione professionale e della ricerca tecnologica in tale materia. Pertanto l'Associazione organizzerà riunioni periodiche fra i soci, seminari, tavole rotonde, incontri e dibattiti al fine di:

- promuovere il riconoscimento giuridico presso le Autorità dell'Aviazione Civile delle società ed associazioni di professionisti costituitesi in centri di formazione cui partecipano gli istruttori certificati per la security del Trasporto Aereo;

- facilitare lo scambio e la circolazione di informazioni relative al settore della Security, anche per favorire l'aggiornamento continuo degli Istruttori;

- indicare quali siano i più elevati standard per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori, dei Formatori, degli Addetti ai controlli e di tutto il personale, a qualunque titolo impiegato e/o interessato alla security nel Trasporto Aereo;

- promuovere presso le Autorità preposte la costituzione di una Scuola di Alta Formazione Professionale, finalizzata alla formazione iniziale e permanente degli Istruttori Certificati per la security del Trasporto Aereo;

- raccogliere e sviluppare il più elevato grado di esperienza professionale nel campo della security nel Trasporto Aereo;

- attivare ogni opportuno rapporto con le autorità dell' Aviazione Civile su specifici argomenti di miglioramento dei livelli di security;

- studiare la normativa internazionale ed europea della security del Trasporto Aereo al fine di promuovere presso i propri associati ogni iniziativa utile a migliorare il livello di conoscenza nel campo della formazione professionale;
- agevolare, nel settore della formazione professionale, la creazione di regole e procedure uniformi tra gli Istruttori certificati nel campo della metodologia didattica, nonché nel rapporto tra gli Istruttori stessi ed i loro Committenti;
- diffondere le informazioni utili alla crescita della cultura di security in campo nazionale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Le riunioni periodiche dovranno svolgersi in uno spirito di libero dibattito, non vincolato dai ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai membri.

Per il conseguimento delle finalità di carattere sociale l'Associazione potrà richiedere finanziamenti ed avvalersi di qualificati sponsor.

Art. 3. L'Associazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle organizzazioni politiche, delle aziende pubbliche e private del settore, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario generale;
- Il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto agli organi dell'Associazione.

A supporto dei suddetti organi potrà essere nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, un Responsabile delle Relazioni Esterne, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo. Anche per questa figura non è previsto alcun compenso.

TITOLO II

Art.5 I soci

La richiesta di adesione a socio deve essere accompagnata dalla documentazione dalla quale risulti la sua qualifica professionale, con le modalità e la documentazione di supporto che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché da una dichiarazione scritta con la quale si accettano i contenuti dello Statuto ed impegnandosi a non intraprendere alcuna iniziativa in contrasto con quella dell'A.N.I.S.T.A.

Sono soci dell'Associazione:

- **I Soci di fondatori:** sono soci di diritto coloro che hanno aderito all'ANISTA alla data del 2 Agosto 2007 e che hanno costituito l'Associazione manifestando la propria adesione con la firma del presente Statuto dinnanzi al Notaio.

- **i Soci ordinari:** sono soci ordinari gli Istruttori di security certificati dall'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed i rispettivi formatori; i responsabili dei Centri di Formazione e addestramento delle aziende che operano nell'ambito dell'Aviazione Civile; i docenti delle Facoltà e delle Scuole a carattere aereonautico; i responsabile della Security delle aziende che operano nell'ambito dell'Aviazione Civile; i Direttori Tecnici delle Imprese che svolgono attività di security ai sensi degli art. 2 e 3 del D.M. 85/99.

I Formatori in attesa di una normativa che ne consenta la certificazione Enac, partecipano all'attività dell'Associazione senza diritto di voto.

- **i Soci Onorari:** sono tipicamente le Società che si occupano di Trasporto Aereo sia di terra che di volo, le Società che producono e/o commercializzano macchine e/o strumenti destinati alla security del trasporto aereo, le Società di Gestione e di Handling, i Costruttori, le Associazioni professionali ed imprenditoriali, le Autorità dell'Aviazione Civile e Militare ed in genere tutte le organizzazioni e tutti coloro che hanno un interesse nel Settore Aereonautico, ivi comprese le Facoltà Universitarie. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dai loro delegati, soggetti che devono svolgere la propria attività nel campo della Sicurezza del trasporto aereo. La permanenza nell'ambito dell'Associazione, con esclusione di ogni vincolo di temporaneità, è sottoponibile a riesame annuale da parte del Consiglio Direttivo, e comporta il pagamento di una quota sociale annuale. I soci non in regola con tale pagamento vengono considerati dimissionari qualora, invitati a regolarizzare la loro posizione, non vi provvedano nei tempi concordati.

Art. 6. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare con l'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, fornendo notizie sulla propria attività esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali. La perdita della qualità di socio avviene per recesso o per decadenza.

Art. 7. Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Presidente con lettera raccomandata almeno sei mesi prima. La decadenza è comminata per morosità protratta per oltre un anno, per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione, per gravissimi comportamenti giudicati contrari agli scopi o agli interessi dell'Associazione. La proposta di decadenza deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

L'Assemblea dei soci

Art. 8: L'Assemblea dei soci definisce gli indirizzi generali dell'Associazione per quanto attiene alle attività destinate ai soci.

All'Assemblea compete altresì di:

- nominare il Presidente;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti istituzionali;
- deliberare sull'ammissione, decadenza e recesso dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale, presentati dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'importo delle quote annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- decidere sugli investimenti patrimoniali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.

Prima del 15 dicembre di ogni anno, l'Assemblea dei soci approva il bilancio preventivo e l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo, presentati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, per provvedere e per deliberare sul rendiconto economico e finanziario e sullo stato patrimoniale, convoca nel primo semestre dell'anno l'Assemblea dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri idonei mezzi che il Presidente riterrà opportuni.

Art. 9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota di associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%(cinquanta per cento) dei soci.

Art. 10. L'Assemblea delibera per alzata di mano, in base alla maggioranza dei voti dei soci presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11. Il Segretario Generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale.

Art. 12. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per decisione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art. 13. I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

TITOLO IV

Il Presidente

Art. 14: Il Presidente è scelto tra i soci ed è eletto con la maggioranza dei voti dell'Assemblea.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta e per lo stesso periodo. Egli risponde del suo operato all'Assemblea dei soci, che ne può revocare la nomina con la maggioranza dei voti. Per garantire una migliore gestione dell'attività può nominare e farsi assistere da un Vice presidente vicario, scelto fra i soci di diritto e con mandato e deleghe approvate dal Consiglio direttivo.

Il Presidente potrà operare nei limiti e secondo le modalità previste nel bilancio preventivo.

Il Presidente può altresì:

- provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria gestione la cui competenza non sia riservata ad altri Organi;
- seguire i rapporti e gli accordi con operatori del settore, associazioni di categorie, enti ed organismi;
- assumere il personale su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina mansioni ed emolumenti;
- nominare i consulenti tecnici su proposta del Consiglio Direttivo, che fisserà anche i relativi compensi;
- stipulare atti e contratti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- nominare il responsabile delle Relazioni Esterne, su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Il Consiglio Direttivo

Art. 15: Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Segretario Generale;

- il Tesoriere;

- da un numero variabile di soci, da quattro a se, di cui almeno la metà soci fondatori.

I suoi componenti durano in carica due anni; se non decadono per altri motivi, sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza riservata ad altri Organi, competono tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi istituzionali, ed in particolare:

- predisporre i bilanci preventivi, il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale;
- sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
- sottoporre all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale predisposto dal Tesoriere;
- proporre al Presidente, sentito il Tesoriere, per l'approvazione da Parte dell'Assemblea, tutti i movimenti finanziari, mobiliari ed immobiliari utili alla realizzazione degli scopi sociali che eccedono l'ordinaria amministrazione.
- proporre al Presidente l'assunzione di personale, nonchè determinarne mansioni ed emolumenti, sentito il Tesoriere;
- proporre al Presidente la nomina di consulenti tecnici, nonchè fissarne anche i relativi compensi, sentito il Tesoriere;
- proporre al Presidente la stipula di atti e contratti necessari per le finalità dell'Ente, sentito il Tesoriere;
- proporre al Presidente la nomina del responsabile delle Relazioni Esterne, nonchè fissarne anche i relativi compensi, sentito il Tesoriere;
- proporre all'Assemblea la misura del contributo annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì al coordinamento delle attività istituzionali: a tale scopo può avvalersi di gruppi di lavoro e di comitati da esso stesso nominati.

- Il Consiglio Direttivo delibera in prima istanza sull'ammissione dei soci e su una loro eventuale espulsione in merito alla quale deciderà in via definitiva l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO VI

Il Segretario Generale

Art. 16: Il Segretario Generale, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di provvedere all'amministrazione dell'Associazione e all'attuazione delle delibere approvate, nonché di operare in ogni altro settore che l'Assemblea riterrà opportuno. Il Segretario Generale risponde del proprio operato al Presidente e all'Assemblea dei Soci, la quale ne può revocare la nomina.

Il Segretario Generale è nominato per un triennio e la sua carica è rinnovabile per un ulteriore triennio. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, o su delega generale, o per specifici compiti dello stesso, il Segretario generale svolge le funzioni presidenziali, rappresentando l'Associazione anche nei rapporti con i terzi.

TITOLO VII

Il Tesoriere

Art. 17: Il Tesoriere, nominato dall'Assemblea, vigila sull'amministrazione dell'Associazione, esamina, approva e sottoscrive il bilancio preventivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all'Assemblea dei soci, presentandoli al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il tesoriere è nominato per un triennio e la sua carica è rinnovabile per ulteriori tre anni.

TITOLO VIII

Gestione Sociale

Art. 18. Anno sociale. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19. Patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti delle quote sociali;
- dai contributi pubblici e privati;
- dalle entrate derivanti da attività istituzionali;
- da ogni ulteriore ed eventuale introito, liberalità e donazione in beni e capitali.

Le quote e i contributi associativi, oltre a non essere rivalutabili, sono intrasmissibili. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione può, inoltre, compiere tutti i movimenti finanziari, mobiliari ed immobiliari utili alla realizzazione degli scopi sociali.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Disposizioni Finali. Tutte le controversie sorte nell'ambito dell'Associazione, e comunque concernenti l'Associazione stessa e la sua attività, tranne quelle sottratte per legge alla competenza arbitrale, sono devolute al giudizio di un arbitro unico nel rispetto degli art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

L'arbitro dovrà decidere secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Roma. L'arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma. La richiesta di nomina al Presidente potrà essere avanzata da uno qualsiasi dei membri dell'Associazione.

Per eventuali controversie di competenza dell'Autorità giudiziaria le parti convengono la competenza territoriale del Foro di Roma.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge sul funzionamento delle Associazioni non aventi scopo di lucro.